

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: APPROVAZIONE E DEPOSITO DEL BILANCIO 2025

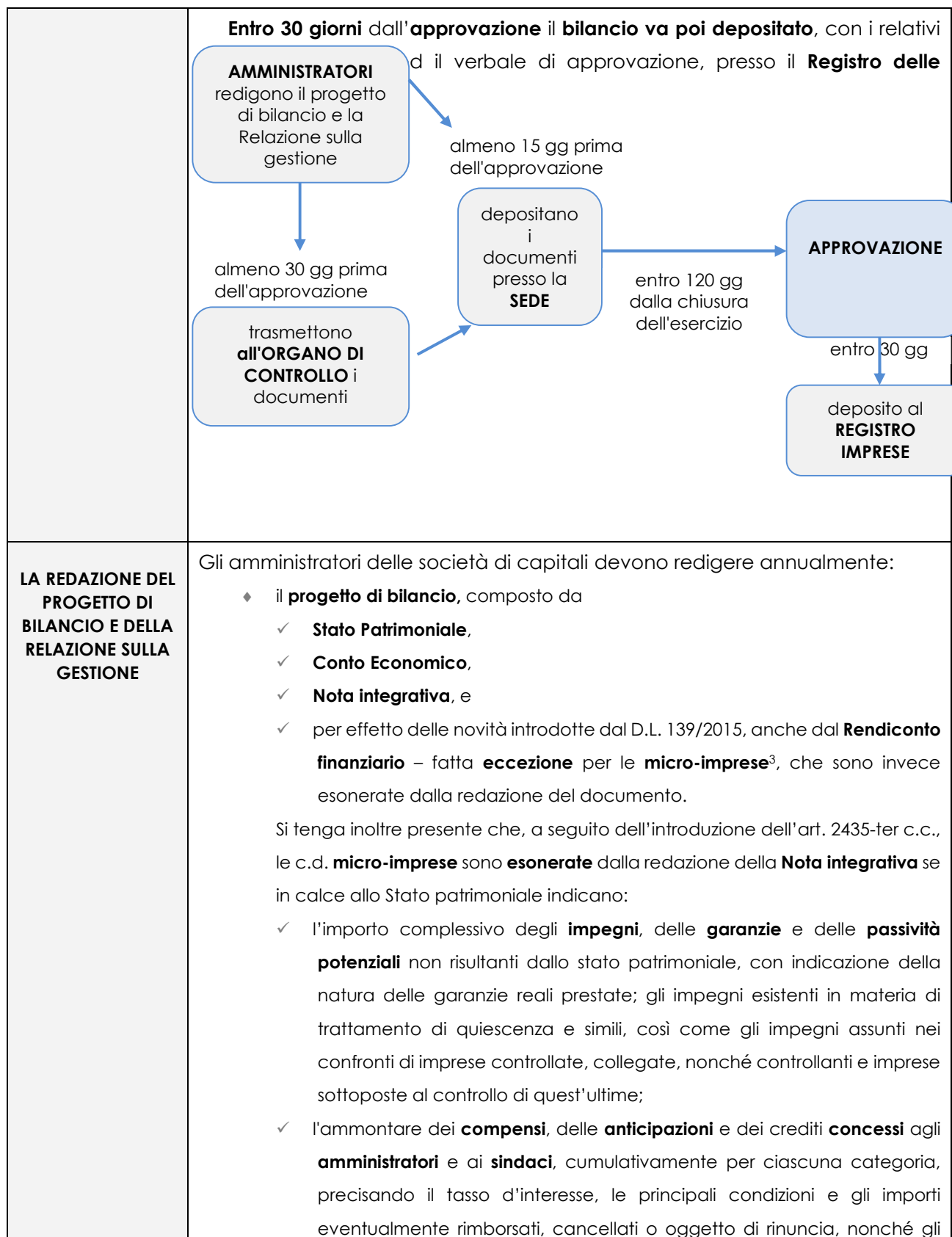
Ordinariamente, entro 120 giorni dalla **chiusura dell'esercizio** le società di capitali devono **convocare l'assemblea** per l'**approvazione del bilancio**; **in via straordinaria, e per determinati motivi**, è consentito approvare il bilancio entro il **più lungo termine di 180 giorni**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

APPROVAZIONE E DEPOSITO DEL BILANCIO 2025							
PREMESSA	Le società di capitali devono procedere con l'approvazione del bilancio entro: ♦ 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; ♦ 180 giorni in caso di particolari esigenze. Il bilancio 2025 andrà approvato, salva l'esistenza delle particolari esigenze, nell'ordinario termine del 30.04.2026.  L'ultimo "Decreto Milleproroghe"¹ ha differito fino al 30.09.2026 la possibilità di svolgere le assemblee di società ed enti con le modalità semplificate consentite durante l'epidemia da COVID-19. Fino a tale data si potranno quindi tenere le assemblee – a prescindere da diverse disposizioni statutarie – anche esclusivamente "da remoto"². Approvazione bilancio al 31.12.2025 → 30.04.2026 Ad ogni modo, a prescindere dal termine di convocazione dell'assemblea, l'approvazione del bilancio avviene alla conclusione delle seguenti fasi obbligatorie, che saranno di seguito approfondite: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1)</td><td>redazione del progetto di bilancio e della relativa Relazione sulla gestione</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo (se esistente)</td></tr> <tr> <td>3)</td><td>deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci</td></tr> </tbody> </table>	1)	redazione del progetto di bilancio e della relativa Relazione sulla gestione	2)	trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo (se esistente)	3)	deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci
1)	redazione del progetto di bilancio e della relativa Relazione sulla gestione						
2)	trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo (se esistente)						
3)	deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci						

¹ art. 4, comma 11 del D.L. 200/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2025.

² mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.



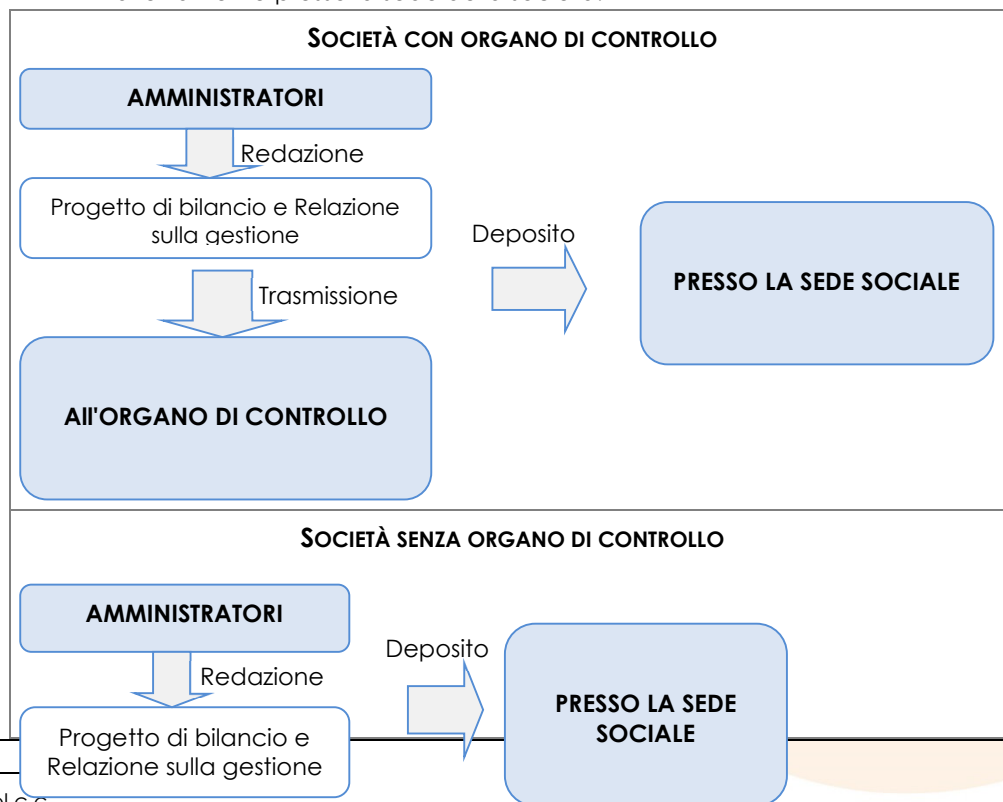
³ art. 2425-ter del c.c.

impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

- ♦ la **Relazione sulla gestione**⁴, documento che **non è obbligatorio** per le **società** che redigono il **bilancio in forma abbreviata e che in Nota integrativa**⁵ indicano:
 - ✓ il **numero** e il **valore nominale** delle **azioni proprie** e delle azioni/quote di **società controllanti possedute dalla società**, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
 - ✓ il **numero** e il **valore nominale** delle **azioni proprie** e delle azioni/quote di **società controllanti acquistate o cedute dalla società** nel corso dell'esercizio, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi dell'acquisto/cessione.

Il termine per la redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione è **diverso** a seconda che sia o meno **presente l'organo di controllo**. Infatti:

- ♦ se **vi è l'organo di controllo** i documenti citati devono essere trasmessi al Collegio sindacale o società di revisione prima del relativo deposito presso la sede sociale;
- ♦ se **non è presente l'organo di controllo** tali documenti sono depositati direttamente presso la sede della società.



⁴ ai sensi dell'art. 2428 del c.c.

⁵ o in alternativa in calce allo Stato patrimoniale per le c.d. micro-imprese.

LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO	Nelle società che hanno l'organo di controllo, gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale/revisore/società di revisione della società: ♦ il progetto di bilancio; ♦ la Relazione sulla gestione; prima di procedere al relativo deposito.  La trasmissione dei documenti all'organo di controllo deve avvenire almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'approvazione del bilancio. Per individuare il termine di invio dei documenti all'organo di controllo, si deve quindi contare a ritroso, a partire dalla data di convocazione dei soci, fissata dagli amministratori. Esempio 1 Se l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025 è stata convocata per il 25.04.2026, gli amministratori devono trasmettere il progetto di bilancio (e, nel caso, la Relazione sulla gestione) entro il 26.03.2026 Esempio 2 Se l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025 è stata convocata per il 20.06.2026 – in considerazione del maggior termine di 180 giorni – gli amministratori devono trasmettere il progetto di bilancio (ed eventualmente la Relazione sulla gestione) entro il 21.05.2026 Sulla base di quanto riportato in precedenza, se si considera che: ♦ il progetto di bilancio va comunicato all'organo di controllo almeno 30 giorni prima rispetto alla data di approvazione, e ♦ che tale documento deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti la data di approvazione, ciò significa che l'organo di controllo ha 15 giorni di tempo per fare le osservazioni e le proposte sul bilancio. Infatti: ♦ il Collegio sindacale dovrà redigere una relazione per riferire all'assemblea i risultati dell'esercizio e dell'attività svolti, formulare le proprie osservazioni e proposte sul bilancio; ♦ il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti dovrà predisporre un'apposita relazione in cui esprimerà un giudizio sul bilancio.

	C'è comunque la possibilità che il collegio rinunci ai 15 giorni di tempo per le proprie osservazioni e proposte, consentendo così agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio a ridosso del termine.  Nelle Srl prive di organo di controllo gli amministratori non devono effettuare tale adempimento: essi dovranno invece depositare direttamente il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione presso la sede sociale.
IL DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ	Il progetto di bilancio, insieme alla Relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio sindacale/altro organo di controllo, deve rimanere depositato presso la sede della società, durante i 15 giorni precedenti alla data dell'assemblea e finché viene approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione⁶.
LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO	Effettuati i vari adempimenti visti in precedenza il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci, che deve essere convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società (Spa o Srl). Nel caso di società a responsabilità limitata, se non è previsto nulla nell'atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata: la lettera deve essere spedita ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea⁷, presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, e in essa devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare. L'atto costitutivo può anche prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (quindi senza formale delibera assembleare). Nel caso di società per azioni, invece, la convocazione deve avvenire: ◆ per le società non quotate sul mercato mediante ✓ lettera di convocazione inviata ai soci 8 giorni prima, oppure ✓ mediante fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; ◆ per le società quotate sul mercato tramite pubblicazione ✓ in Gazzetta Ufficiale o ✓ su un quotidiano indicato nello statuto sociale, almeno 15 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea. Anche in questo caso l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (ossia l'ordine del giorno).  Nell'ipotesi di inadempimento degli amministratori, la convocazione dell'assemblea va effettuata da parte del Collegio sindacale.

⁶ art. 2429, comma 3 del c.c.

⁷ art. 2479-bis del c.c.

LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA CONVOCAZIONE	La mancata convocazione dell' assemblea nei termini di legge da parte degli amministratori li espone – assieme al Collegio sindacale se non ha adottato le misure opportune per contrastare l'omissione – alla sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro per ciascun amministratore/sindaco.		
TABELLA RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI⁸	ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI	SPA O SRL CON ORGANO DI CONTROLLO	SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO
	Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione	31.03.2026	15.04.2026
	Trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea		-
	Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni degli organi di controllo entro i 15 giorni che precedono l'assemblea	15.04.2026	
	Convocazione assemblea soci entro gli 8 giorni che precedono l'assemblea ⁹	22.04.2026	
	Approvazione bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per particolari esigenze)	29.06.2026	
	Deposito bilancio presso il Registro Imprese entro i 30 giorni dall'approvazione	30.05.2026 (oppure 29.07.2026 se vi sono particolari esigenze)	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
 Distinti saluti

⁸ Per i termini che cadono di sabato o domenica si fa notare quanto riportato da taluna giurisprudenza, secondo cui anche per gli adempimenti relativi al bilancio (nonostante non abbiano natura fiscale) si applichi il principio generale, riscontrabile sia all'art. 7, comma 2, lettera l) del D.L. 70/2011 che all'art. 155 del c.p.c., secondo cui i termini che scadono in un giorno festivo (compreso il sabato) vengono:

- ♦ posticipati, se si tratta di termini "ordinari", oppure
- ♦ anticipati, qualora si abbia a che fare con i termini calcolati "a ritroso",

al primo giorno libero successivo. Quanto detto, in particolare, anche per garantire un intervallo di tempo minimo in capo ai soggetti interessati da simile modifica delle scadenze che cadono nei richiamati giorni (Cassazione n. 14767 del 30.06.2014 e n. 37930 del 28.12.2022; TAR Campania n. 710 del 01.02.2018).

Sebbene non vi siano specifiche norme che stabiliscano deroghe a questo tipo di termini di natura (non processuale) civilistica, per chi desiderasse adottare un comportamento prudente è possibile seguire quanto indicato in precedenza, rispettivamente postergando o anticipando i termini a seconda che risultino ordinari o a ritroso.

⁹ per le Spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione, quindi entro il 15.04.2026.